

FREEDOM NOW

1750 K Street, NW, Suite 350 • Washington, DC 20006 • +1 (202) 320-4135 • jgenser@freedom-now.org

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA
16 giugno 2010

Contatto: Jared Genser
+1 (202) 799-4325

LE NAZIONI UNITE DICHIARANO ILLEGALE LA DETENZIONE DEL PREMIO NOBEL PER LA PACE AUNG SAN SUU KYI E NE RICHIEDONO IL RILASCIO IMMEDIATO E SENZA CONDIZIONI

Washington, D.C. – Nella giornata odierna Freedom Now ha pubblicato il Parere n° 12/2010 del Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria. La sentenza di questo tribunale internazionale stabilisce inequivocabilmente che l'attuale detenzione del leader democratico birmano Daw Aung San Suu Kyi è illegale e viola il diritto internazionale.

Nel suo parere il Gruppo di Lavoro dichiara che “il protrarsi della privazione della libertà di Aung San Suu Kyi è un fatto arbitrario e contravviene agli articoli 9, 10, 19 e 20 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. Il Gruppo di Lavoro ha inoltre condannato la reclusione illegale da parte della giunta di Aung San Suu Kyi affermando che la stessa “non è stata informata delle motivazioni del suo arresto, non ha potuto adoperarsi efficacemente per opporvisi, non le sono stati forniti i relativi atti, non è stata informata dei suoi diritti, le è stata negata la possibilità di comunicare con il mondo esterno ed è stata arrestata a causa delle sue opinioni politiche”.

Il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria è un organo indipendente e imparziale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Attualmente si compone di esperti di Cile, Norvegia, Pakistan, Federazione Russa e Senegal. Si tratta del sesto parere pronunciato dal Gruppo di Lavoro in cui i termini dell'arresto domiciliare di Aung San Suu Kyi vengono dichiarati in violazione con il diritto internazionale.

Insieme ai suoi alleati, il partito politico di Aung San Suu Kyi, la Lega Nazionale per la Democrazia, si è aggiudicato le elezioni birmane del 1990 conseguendo oltre l'80% dei seggi parlamentari. Dopo le elezioni Aung San Suu Kyi ha trascorso 14 degli ultimi 20 anni agli arresti domiciliari. L'ingresso non annunciato e illegale del cittadino americano John Yettaw nella residenza di Aung San Suu Kyi nel maggio del 2009 ha causato l'ultima di una serie di proroghe illegali dei suoi arresti domiciliari.

In una recente dichiarazione trasmessa dai mass-media controllati dallo Stato, il ministro degli esteri birmano ha affermato che la Birmania “è un paese che rispetta sempre le dichiarazioni e le decisioni delle Nazioni Unite, essendo uno Stato membro dell'ONU”. Se ciò fosse vero Aung San Suu Kyi dovrebbe essere rilasciata immediatamente.

“Daw Aung San Suu Kyi compirà 65 anni sabato 19 giugno, un altro compleanno trascorso ingiustamente agli arresti”, ha affermato Jared Genser, presidente di Freedom Now e legale internazionale pro bono della Suu Kyi. “Con la detenzione di Aung San Suu Kyi la giunta militare prosegue nelle sue manifeste violazioni del diritto internazionale e delle decisioni del Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite”.

Segue il testo integrale del Parere n° 12/2010.

Parere n° 12/2010 (UNIONE DI MYANMAR)

Comunicazione rivolta al Governo dell'1 febbraio 2010

riguardante Aung San Suu Kyi

Lo Stato non è firmatario del Patto Internazionale sui diritti civili e politici

1. Il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria è stato costituito tramite la risoluzione 1991/42 dell'ora disciolta Commissione sui Diritti Umani. La portata del suo mandato è stata chiarita e ampliata tramite risoluzione della Commissione n° 1997/50. Il Consiglio dei Diritti Umani ha fatto proprio il mandato del Gruppo di Lavoro tramite la decisione 2006/102, prorogandolo per un ulteriore periodo triennale con la risoluzione 6/4 del 28 settembre 2007. Agendo in linea con le sue modalità operative, il Gruppo di Lavoro ha inviato la sopra citata comunicazione al Governo.

2. Il Gruppo di Lavoro considera la privazione della libertà come arbitraria nei casi seguenti:

- I. Quando appare chiaramente impossibile invocare qualsivoglia base giuridica a giustificazione della privazione della libertà (ad esempio quando una persona viene mantenuta in stato di detenzione dopo avere scontato la propria sentenza o nonostante un'amnistia a questa applicabile) (categoria I).
- II. Quando la privazione della libertà è conseguenza dell'esercizio dei diritti o delle libertà garantite dagli articoli 7, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, nella misura in cui siano coinvolti Stati firmatari, dagli articoli 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (categoria II).
- III. Quando l'inosservanza totale o parziale delle norme internazionali relative al diritto ad un processo equo sancite nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli strumenti internazionali attinenti e accettati dagli Stati in questione sia di gravità tale da conferire alla privazione della libertà un carattere arbitrario (categoria III).

4. Il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria ha già adottato cinque Pareri su **Aung San Suu Kyi**, rispettivamente nel 1992 (Parere n° 8/1992, E/CN.4/1993/24, pagina 43), nel 2002 (Parere n° 2/2002, E/CN.4/2003/8/Add.1, pagina 50), nel 2004 (Parere n° 9/2004, E/CN.4/2005/6/Add.1, pagina 47), nel 2007 (Parere n° 2/2007, A/HRC/7/4/Add.1, pagina 56) e nel 2008 (Parere n° 46/2008, A/HRC/13/30/Add.1), dichiarando che la sua detenzione è arbitraria e contraria a quanto stabilito negli Articoli 9, 10 e 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

5. Ulteriori informazioni sul caso di specie riassunte nel prosieguo del presente documento sono state comunicate dalla fonte al Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria come riportato di seguito:

6. In data 14 maggio 2009, mentre scontava una proroga di un anno della sua condanna agli arresti domiciliari nella sua casa di Yangon, Aung San Suu Kyi veniva arrestata da funzionari di polizia, trasferita nella prigione Insein di Yangon e accusata di un nuovo reato ai sensi dell'Articolo 22 della Legge sulla Protezione dello Stato del 1975 (Legge *Pyithu Hluttaw* n° 3 del 1975). L'Articolo 1 definisce la Legge sulla Protezione dello Stato quale "legge per la salvaguardia dello Stato contro i pericoli di coloro che intendono mettere in pratica atti sovversivi". L'Articolo 22 recita che "qualunque persona nei confronti della quale si intervenga e che si opponga, resista o disobbedisca a qualsivoglia sentenza pronunciata ai sensi della presente Legge è passibile di pena detentiva da tre

a cinque anni, o di una sanzione pecuniaria fino a 5000 kyat, o di entrambe”. La sentenza in cui Aung San Suu Kyi veniva condannata agli arresti domiciliari è stata originariamente pronunciata in base agli Articoli 7 e 10 della Legge sulla Protezione dello Stato del 1975, che permette al Governo di ordinare, senza capi di accusa o processo, la detenzione o gli arresti domiciliari di qualunque soggetto che il Governo stesso ritenga stia attuando o possa attuare “qualsivoglia atto che metta in pericolo la sovranità e la sicurezza dello Stato o la pace e la tranquillità pubblica”.

7. La Legge sulla Protezione dello Stato è stata adottata conformemente all’Articolo 167 della Costituzione di Myanmar del 1974. L’Articolo 167 recita: “(a) È possibile la promulgazione di leggi che impongano limitazioni dei diritti e delle libertà dei cittadini necessarie al fine di prevenire la violazione della sovranità e della sicurezza dello Stato (...) (b) Tali leggi preventive dovranno stabilire che le ordinanze restrittive vengano assunte esclusivamente in via collegiale da un organismo e che esse vengano regolarmente riconsiderate e modificate a seconda delle necessità (...)”. La Costituzione stessa fu annullata quando il governo militare prese il potere nel 1988, nonché ulteriormente invalidata con la cosiddetta approvazione della nuova Costituzione dopo il referendum del maggio 2008.

8. Secondo la fonte, Aung San Suu Kyi è stata arrestata nel maggio 2003 e condannata agli arresti domiciliari per un periodo di cinque anni; la detenzione stabilita dalla sentenza è stata dichiarata arbitraria da parte del Gruppo di Lavoro nei suoi Pareri n° 9/2004 e 2/2007. Questa sentenza è stata prorogata per un ulteriore anno il 28 maggio 2008; anche a questa proroga ha fatto seguito una dichiarazione di arbitrarietà da parte del Gruppo di Lavoro tramite Parere n° 46/2008. Il termine è giunto a scadenza il 27 maggio 2009, mentre Aung San Suu Kyi era in stato di detenzione nel carcere di Insein. Durante questa fase della detenzione, le sono state concesse solamente brevi visite da parte di soggetti che non fossero i suoi legali, in particolare di tre diplomatici esteri. Inoltre durante la sua visita in Myanmar il 3 e 4 luglio, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha richiesto due volte al Generale Than Shwe di poter fare visita ad Aung San Suu Kyi, ricevendo altrettanti rifiuti.

9. La fonte espone i fatti che hanno condotto all’attuale regime di detenzione di Aung San Suu Kyi come segue: la sera del 3 maggio 2009 John Yettaw, cittadino americano, penetrava di nascosto nella zona circostante l’abitazione di Aung San Suu Kyi. Sul modo in cui Yettaw sia riuscito ad accedere alla proprietà vi sono versioni contrastanti. Secondo le prime versioni Yettaw, ex militare di 53 anni ora disoccupato, avrebbe attraversato a nuoto il Lago Inya, subito retrostante l’abitazione di Aung San Suu Kyi. Sempre secondo questa versione, avrebbe completato la traversata utilizzando pinne e altre attrezzature da nuoto. Secondo un’altra versione dei fatti, Yettaw avrebbe dichiarato alle autorità di avere semplicemente camminato fino alla destinazione, probabilmente lungo le sponde del lago. In base alla denuncia della polizia, Yettaw aveva già compiuto un’operazione simile il 30 novembre 2008. Dopo il rifiuto di Aung San Suu Kyi di incontrare Yettaw, questi le lasciò una copia del Libro dei Mormoni. Successivamente Yettaw testimoniò che nel mese di novembre, dopo la traversata del lago, la polizia lo catturò, rilasciandolo dopo averlo interrogato.

10. In relazione al racconto di cui sopra, Yettaw ha dichiarato che “quattro o cinque” poliziotti lo videro attraversare il lago dirigendosi verso la casa di Aung San Suu Kyi, limitandosi a scagliare contro di lui alcuni sassi. All’epoca la vigilanza nelle zone circostanti il Lago Inya e intorno alla casa di Aung San Suu Kyi era strettissima. Intorno alle cinque del mattino del 4 maggio Yettaw fu scoperto sul retro della casa di Aung San Suu Kyi da due amiche e compagne della stessa, Khin Khin Win e Win Ma Ma, rispettivamente madre e figlia, iscritte alla Lega Nazionale per la Democrazia. Yettaw, che sembrerebbe essere affetto da diabete e asma, disse alle compagne di Aung San Suu Kyi di essere sfinito e affamato. Le due gli dettero del cibo informando Aung San Suu Kyi della sua presenza.

11. Aung San Suu Kyi chiese a Yettaw di andarsene, richiesta alla quale egli oppose un rifiuto, sostenendo di avere crampi alle gambe e di essere sfinito. Aung San Suu Kyi decise quindi di dare a Yettaw un “rifugio temporaneo” in una stanza a piano terra, mentre lei avrebbe utilizzato la sua camera al piano superiore. Aung San Suu Kyi dichiarò successivamente di non avere denunciato Yettaw alle autorità non volendo causare problemi né allo stesso Yettaw, né alle guardie addette alla vigilanza. Aveva invece previsto di informare della visita di Yettaw il suo medico, il Dottor Tin Myo Win, nel corso della successiva visita che era stata autorizzata per il giorno 7 maggio. Aung San Suu Kyi aveva denunciato il precedente tentativo di intrusione da parte di Yettaw nel 2008 proprio per il tramite del Dottor Myo Win e in quella occasione le autorità di governo non l’avevano interrogata in materia.

12. Prima del 4 maggio, Aung San Suu Kyi non aveva avuto nessun contatto con Yettaw, il quale aveva testimoniato di essere penetrato nella casa di Aung San Suu Kyi poiché aveva sognato che la stessa sarebbe stata assassinata e che quindi era sua intenzione avvertirla. Per quanto riguarda un video girato dallo stesso Yettaw all’interno dell’abitazione di Aung San Suu Kyi al momento del suo arrivo e successivamente mostrato durante il processo, Yettaw disse di avere chiesto ad Aung San Suu Kyi il permesso di riprenderla, permesso che gli fu negato. Nel video Yettaw dichiarò: “sembra spaventata, e questo mi dispiace”. Yettaw restò nella casa di Aung San Suu Kyi il 4 maggio. Inizialmente le disse che se ne sarebbe andato la sera stessa con il favore delle tenebre, ma successivamente le chiese di poter restare un altro giorno, dato che le sue condizioni di salute non gli consentivano di andarsene subito.

13. Intorno alle 23,45 del 5 maggio, Yettaw lasciò la casa di Aung San Suu Kyi. All’alba del 6 maggio Yettaw fu estratto dalle acque del Lago Inya dalle forze di sicurezza e quindi arrestato. Yettaw aveva lasciato a casa di Aung San Suu Kyi diversi oggetti, tra cui due chador neri, due sciarpe nere, matite colorate e occhiali da sole. Quando le fu successivamente chiesto se avesse accettato questi articoli in dono, Aung San Suu Kyi dichiarò di non sapere se Yettaw li avesse dimenticati o li avesse lasciati appositamente.

14. Dopo l’arresto di Yettaw, la polizia si recò nella casa di Aung San Suu Kyi, apparentemente credendo alla sua spiegazione dei fatti. Tuttavia il 7 maggio i funzionari della sicurezza negarono al Dottor Myo Win l’accesso alla sua casa quando si presentò per la visita programmata; successivamente il medico fu prelevato dalla sua abitazione e arrestato senza capi di accusa specifici.

15. Il giorno successivo fu concesso all’assistente medico Pyone Moe Ei il permesso di visitare Aung San Suu Kyi; l’assistente dichiarò che Aung San Suu Kyi non mangiava da tre o quattro giorni ed era in stato di disidratazione e ipoglicemia, per cui le furono praticate delle flebo. Il 9 maggio a Pyone Moe Ei fu negato il permesso di visitare Aung San Suu Kyi, diniego poi ripetutosi il successivo 11 maggio.

16. La mattina del 14 maggio Aung San Suu Kyi e le sue due compagne furono prelevate dall’abitazione da una scorta armata che le trasferì nel carcere Insein di Yangon, dove le tre furono accusate di avere violato i termini degli arresti domiciliari secondo l’Articolo 22 della Legge sulla Protezione dello Stato del 1975. Le compagne di Aung San Suu Kyi furono inoltre accusate di favoreggiamento al crimine in base alla Sezione 109 del Codice Penale.

17. L’11 agosto 2009 Aung San Suu Kyi fu condannata a una pena di tre anni di carcere e ai lavori forzati, successivamente commutata in 18 mesi di arresti domiciliari. Prima del processo Aung San Suu Kyi aveva richiesto che il suo consulente legale principale, U Kyi Win, richiedesse ad un altro noto legale di Myanmar, Aung Thein, di far parte del suo collegio di difesa. Il 14 maggio Thein, che già in precedenza aveva svolto le mansioni di avvocato per diversi attivisti politici, presentò al

tribunale la richiesta di rappresentare Aung San Suu Kyi. Il giorno successivo la licenza di Thein fu revocata dalle autorità.

18. Ad Aung San Suu Kyi fu concessa una difesa composta da tre avvocati, ma le fu permesso di parlare con il suo consulente solo sporadicamente. Aung San Suu Kyi fu accusata il 14 maggio e le fu permesso un colloquio con il suo avvocato solamente il 16 maggio, con il processo che sarebbe cominciato due giorni dopo. Sembra che ad Aung San Suu Kyi non sia stato permesso di incontrare il suo avvocato tra il 18 e il 25 maggio. Il 25 maggio il pubblico ministero stabilì improvvisamente di cancellare le deposizioni dei suoi testimoni rimanenti, costringendo Aung San Suu Kyi a testimoniare il 26 maggio senza avere precedentemente concordato la linea di difesa con il suo avvocato. Il tribunale successivamente negò una richiesta della difesa di consultarsi in privato con Aung San Suu Kyi, alla quale non fu concesso nessun ulteriore incontro privato con il proprio avvocato fino al 30 maggio, dopo cioè che i teste dell'accusa avevano concluso le proprie testimonianze e la difesa aveva chiamato l'unico testimone concesso.

19. Nel mese di giugno 2009, quando i legali di Aung San Suu Kyi presentarono appello sulla decisione del tribunale di respingere tre dei quattro testimoni della difesa, ad Aung San Suu Kyi fu concesso di vedere i propri legali solamente tre volte. Il 19 giugno, compleanno di Aung San Suu Kyi, le autorità rifiutarono specificamente di concedere all'avvocato un incontro con Aung San Suu Kyi. Quando il processo riprese nel luglio del 2009, il tribunale le aveva concesso due soli incontri con i legali. Questi ultimi parlarono della necessità di “negoziare” con il Governo per poter ottenere il permesso di incontrare Aung San Suu Kyi, permesso che comunque fu ancora una volta rifiutato.

20. Nel corso del processo i giudici respinsero una richiesta presentata dai legali di Aung San Suu Kyi affinché il processo fosse pubblico. L'accesso del pubblico nella sala delle udienze fu negato anche grazie alla presenza di una nutrita forza di sicurezza e di soldati armati. Il Governo impedì ripetutamente l'accesso a diplomatici e giornalisti che intendevano presenziare al processo. Il tribunale fu aperto solamente quattro volte per poche ore e ogni volta concedendo l'ingresso solamente a un piccolo gruppo di diplomatici e/o di giornalisti birmani accuratamente selezionati.

21. Il Governo stabilì di aprire, per quanto brevemente, le porte del processo a un numero selezionato di spettatori il 20 maggio. Fu la prima apparizione in pubblico di Aung San Suu Kyi in oltre un anno. Oltre a decretare lo svolgimento delle procedure secondo modalità in larga misura segrete, il Governo procedette ad una stretta censura degli articoli sul processo pubblicati sui media. Ai giornalisti birmani fu imposto di non discostarsi dai resoconti ufficiali del processo. In un caso specifico, i funzionari della Lega Nazionale per la Democrazia ricevettero un “avvertimento formale” da parte delle autorità di Myanmar per alcune critiche rivolte al processo di cui riuscì a venire in possesso un blogger di Myanmar.

22. Dei cinque testimoni della difesa presentati dai legali di Aung San Suu Kyi, solamente due furono ammessi dal tribunale. La corte giustificò il rifiuto degli altri tre testimoni sostenendo che la loro testimonianza aveva come unico scopo “la vessazione, o l'intralcio della giustizia”. Al contrario, la corte ammise 23 testimoni dell'accusa, dei quali 14 effettivamente testimoniarono. Poiché un tale comportamento non era conforme alle leggi dello Stato, i legali di Aung San Suu Kyi presentarono appello contro la cancellazione dei testimoni. In seguito a tale appello la moglie di uno dei legali, una dipendente pubblica, fu improvvisamente licenziata senza spiegazione alcuna in un tentativo apparentemente volto a intimidire i legali di Aung San Suu Kyi.

23. In seguito all'appello, il Tribunale Distrettuale stabilì di ammettere la testimonianza di un secondo testimone della difesa, l'esperto legale Khin Moe Moe, senza tuttavia ammettere a testimoniare il noto giornalista Win Tin, già prigioniero politico, e il Vicepresidente della Lega Nazionale per la Democrazia, Tin Oo, agli arresti domiciliari. Il tribunale supremo di Myanmar

appoggiò il rifiuto espresso da parte degli altri tribunali in merito agli altri testimoni. Al termine del processo, il tribunale negò un'ulteriore richiesta della difesa di presentare la testimonianza di un quinto teste, un funzionario del ministero degli esteri, giudicando questa testimonianza "non rilevante".

24. Secondo la fonte, l'attuale condanna di Aung San Suu Kyi costituisce una privazione arbitraria della libertà.

25. Il Gruppo di Lavoro lamenta che il Governo non abbia risposto alla sua comunicazione, nonostante abbia avuto l'opportunità di farlo.

26. Il Gruppo di Lavoro rileva come Aung San Suu Kyi sia stata condannata per la violazione dei termini dei precedenti arresti domiciliari; il Gruppo di Lavoro ha ripetutamente ribadito come questi manchino di un'effettiva base giuridica (Pareri n° 9/2004, 2/2007 e 46/2008). Di conseguenza la violazione dei termini della precedente sentenza di condanna agli arresti domiciliari non può comportare nessun'ulteriore accusa. Inoltre, anche in caso di diversa determinazione, nessun organismo di controllo operante in buona fede potrebbe affermare che le azioni di Aung San Suu Kyi abbiano violato i termini degli arresti domiciliari.

27. Non vi sono comunque prove a dimostrazione del fatto che Aung San Suu Kyi o le sue compagne conoscessero il signor Yettaw o che fossero d'accordo con la sua visita. Al contrario, tutte le prove dimostrano chiaramente come Yettaw abbia fatto intrusione nella proprietà di Aung San Suu Kyi senza invito alcuno. Aung San Suu Kyi non ha invitato Yettaw nella sua residenza e in effetti non lo conosceva affatto.

28. Aung San Suu Kyi e le sue compagne non avevano mai comunicato con Yettaw, nemmeno per telefono o lettera, fino a quando egli non ebbe superato la sicurezza riuscendo quindi ad accedere all'interno della proprietà. Aung San Suu Kyi e le sue compagne hanno assunto tutte le possibili misure per ridurre al minimo i contatti con Yettaw. Poiché presumibilmente Aung San Suu Kyi e le sue compagne non potevano costringere fisicamente Yettaw a lasciare la proprietà, la loro unica "possibilità" per evitare ulteriori comunicazioni con Yettaw sarebbe stata quella di avvertire le guardie addette alla vigilanza nei dintorni della residenza. Aung San Suu Kyi scelse di fare diversamente, temendo che sia Yettaw, sia le guardie sarebbero stati puniti. Aveva invece previsto di informare il governo del problema di vigilanza attraverso il suo medico nel corso delle visite autorizzate, come già in occasione del tentativo di visita precedente da parte di Yettaw nel novembre del 2008.

29. Poiché in occasione del precedente tentativo di visita non c'era stata nessuna indagine o arresto, Aung San Suu Kyi riteneva che questa metodologia di denuncia fosse accettabile da parte del Governo.

30. Inoltre Aung San Suu Kyi e le sue compagne non potevano in nessun modo impedire a Yettaw di violare la sicurezza presso la sua residenza, essendo questa sotto l'esclusivo controllo del Governo. In effetti, Yettaw è stato accusato tra l'altro di "essere penetrato in una zona vietata". Nell'intento di rafforzare il controllo esclusivo del Governo sulla vigilanza intorno alla residenza di Aung San Suu Kyi, il Capo della polizia nazionale, Khin Yee, annunciò la condanna a tre mesi di carcere o la rimozione dall'incarico con relativo trasferimento di 20 funzionari della sicurezza dopo l'imprevista visita da parte di Yettaw.

31. Il Gruppo di Lavoro rileva che il processo di Aung San Suu Kyi è stato condotto in violazione di numerose norme internazionali in relazione al diritto ad un processo equo, quale quella contenuta nell'Articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nei Principi 15, 17(2), 18 e 19 del

Corpo dei Principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone soggette a qualsiasi forma di detenzione o prigionia e nell'articolo 37 delle Regole Minime per il Trattamento dei Detenuti. Inoltre Aung San Suu Kyi non è stata giudicata da “un tribunale imparziale e indipendente”, come previsto nell'Articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

32. L'ex Relatore Speciale per Myanmar ha dichiarato: “L'amministrazione della giustizia è gravemente segnata da vincoli incompatibili con l'indipendenza dei giudici e tipici di una dittatura militare (...) In realtà (...) la magistratura è ben lungi dall'essere indipendente” (E/CN.4/2000/38, par. 22), mentre secondo l'attuale Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar “nella situazione attuale la magistratura non è indipendente, ma è sotto il controllo diretto del Governo e dei militari” (A/63/341, par. 103).

33. Poiché ad Aung San Suu Kyi non è stato concesso di presentare testimoni a propria difesa in un processo in larga misura chiuso, né di comunicare con i suoi avvocati, le è stato negato un processo equo e pubblico. Non le è stato concesso l'accesso alle terapie mediche, contravvenendo al Principio 24 del Corpo dei Principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone soggette a qualsiasi forma di detenzione o prigionia, nonché agli articoli 24 e 25 delle Regole Minime per il Trattamento dei Detenuti. Nel corso degli ultimi sei anni il Governo ha concesso ad Aung San Suu Kyi solamente visite sporadiche da parte di operatori sanitari e ciò nonostante sia affetta da diversi problemi di salute.

34. Il Gruppo di Lavoro ritiene necessario ribadire come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani garantisca il diritto a non essere detenuti arbitrariamente, come pure i diritti ad un processo giusto ed equo, alla libertà di opinione, di espressione e di riunione. Nessuno di questi diritti è stato rispettato.

35. Inoltre il Gruppo di Lavoro rileva come un legale del collegio della difesa di Aung San Suu Kyi e delle coimputate abbia subito la revoca della licenza da parte delle autorità. Aung San Suu Kyi ha potuto consultarsi con i propri legali solo sporadicamente. Buona parte del processo è stata condotta a porte chiuse. Ai media è stato impedito di parlare con i legali della difesa. Solamente due dei cinque testimoni presentati dalla difesa hanno potuto effettivamente testimoniare.

36. Aung San Suu Kyi non è stata informata delle motivazioni del suo arresto, non ha potuto in nessun modo preparare una difesa accurata per opporsi alla sua detenzione, non le sono stati formulati i capi d'accusa, non è mai stata informata dei suoi diritti, le è stata negata qualunque comunicazione con il mondo esterno ed è stata arrestata in ragione delle sue opinioni politiche.

37. Alla luce di quanto sopra, il Gruppo di Lavoro pronuncia il seguente parere:

Il protrarsi della privazione della libertà di Aung San Suu Kyi è arbitrario e contravviene agli articoli 9, 10, 19 e 20 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ricadendo nelle categorie I, II e III delle categorie applicabili all'esame dei casi presentati al Gruppo di Lavoro.

38. Il Gruppo di Lavoro richiede nuovamente al Governo dell'Unione di Myanmar di dare attuazione alle sue precedenti raccomandazioni e di porre rimedio alla situazione di Aung San Suu Kyi affinché vengano rispettate le norme e i principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e affinché venga esaminata la possibilità di ratificare il Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

Adottato in data 7 maggio 2010.